

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 09-12-2004, n. 1769

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

BRESCIA

nelle persone dei Signori:

FRANCESCO MARIUZZO Presidente

MAURO PEDRON Giudice - relatore

ANTONIO MASSIMO MARRA Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell'udienza camerale del 22 giugno 2002

Visto il ricorso 899/2002 proposto da: BEJZAK MUHAMET

rappresentato e difeso da: RONDANI FILIPPO SCHIFFO LAURA

con domicilio eletto in BRESCIA CORSO MAGENTA 33

presso SCHIFFO LAURA

contro

QUESTORE DI BRESCIA MINISTERO DELL'INTERNO rappresentati e difesi da:

AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio ope legis in BRESCIA

VIA S. CATERINA 6 presso la sede dell'Avvocatura

per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Brescia Cat.A12/Immig./02/4^Sez./AN del 22 luglio 2002, con il quale è stata respinta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno n. A324627;

Udito il relatore Ref. MAURO PEDRON e uditi altresì i difensori delle parti;

Visto l'art. 26 commi 4 e 5 della Legge n. 1034 del 1971;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Questore con decreto del 22 luglio 2002 ha respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in quanto il ricorrente ha dei precedenti penali e non risulta aver espletato (sufficiente) attività lavorativa durante la permanenza nel territorio nazionale. In base all'art. 4 comma 3 e all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 286 del 1998 non vi sarebbero quindi le condizioni per rinnovare il permesso di soggiorno.

Il ricorrente ha impugnato il diniego con atto notificato il 13 settembre 2002 e depositato il 3 ottobre 2002. Nel ricorso sono esposte le seguenti censure:

travisamento dei presupposti, in quanto non sarebbe stata accertata la pericolosità del ricorrente né l'incapacità di procurarsi lecitamente i mezzi di sostentamento (su entrambi i punti la Questura si limiterebbe a delle presunzioni non sostenute da verifiche oggettive);

violazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 286 del 1998, che vieta l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali (il ricorrente è kosovaro e tutti i familiari hanno ottenuto lo status di rifugiati politici);

difetto di istruttoria sulla situazione del ricorrente e dei suoi familiari.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

Sulle questioni sollevate nel ricorso si possono formulare alcune considerazioni:

i precedenti penali del ricorrente consistono in un decreto penale del GIP di Trieste del 10 novembre 1994 per favoreggiamento dell'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato (art. 3 comma 8 del D.L. n. 416 del 1989), e in una sentenza ex art. 444 c.p.p. del GIP di Brescia del 27 settembre 2001 ancora per favoreggiamento dell'ingresso illegale di stranieri (art. 12 del D.Lgs. n. 286 del 1998) ma in questo caso a fini di prostituzione (art. 3 n. 4 e 6 della Legge n. 75 del 1958) e in continuazione con l'associazione a delinquere (art. 416 c.p.). Il primo precedente penale è risalente nel tempo e quindi ha un valore relativo. Il secondo si riferisce a fatti indubbiamente più gravi e ravvicinati (si collocano nel 2000). Tuttavia la ricostruzione degli eventi contenuta in una sentenza patteggiata non consente, per il principio di cui agli art. 445 e 654 c.p.p. di rintracciare delle precise responsabilità valide al di fuori dell'ambito penale. Nel caso in esame inoltre, essendo stata contestata l'associazione a delinquere, vi è la necessità di chiarire il ruolo di ciascuno dei compartecipi. I fatti indicati nella sentenza possono quindi essere utilizzati per ulteriori approfondimenti in sede amministrativa ma non giustificano da soli il diniego del permesso di soggiorno;

l'approfondimento dei fatti trattati in sede penale non è fine a se stesso ma è parte di un giudizio più ampio sulla pericolosità sociale del cittadino straniero. L'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998 elenca alcune fattispecie penali particolarmente significative non per escludere automaticamente il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno ma per fissare delle soglie di riferimento oltre le quali deve essere valutata la pericolosità sociale. L'elenco non consente di presumere che lo straniero condannato per tali reati sia automaticamente una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (interpretata in questo modo la norma equiparerebbe irragionevolmente il patteggiamento alla condanna preceduta da dibattimento, e con riguardo alle sentenze con dibattimento impedirebbe di apprezzare i diversi elementi del fatto ricostruiti nella motivazione, assimilando responsabilità anche molto distanti tra loro). Si deve quindi ritenere che in presenza di reati inseriti nell'elenco di cui all'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998 siano necessarie delle verifiche sulla pericolosità sociale a cura dell'autorità amministrativa. Le verifiche riguardano la

condotta del cittadino straniero, il suo ambiente familiare e lavorativo, le frequentazioni e ogni altro elemento che possa chiarire se la condotta esaminata nella sentenza penale riveli effettivamente un'attitudine antisociale non rimediabile. Nel decreto impugnato questi approfondimenti sono assenti;

circa le fonti di sostentamento, il libretto di lavoro depositato dal ricorrente indica dei rapporti di lavoro a tempo determinato negli anni 1991, 1995, 1996, 1997 e 1998. Inoltre è stato prodotto un contratto di lavoro stagionale per la vendemmia 2002. Nel 2000 il ricorrente assieme ad altri cittadini stranieri ha costituito una società cooperativa per servizi vari (pulizia, manutenzione del verde, facchinaggio, assistenza non infermieristica). La società tuttavia risulta inattiva. Nel complesso è evidente che per lunghi periodi dopo il rilascio del primo permesso di soggiorno (1990) il ricorrente ha vissuto in condizioni di precarietà. Vi sono stati però dei tentativi di inserimento regolare nel modo lavorativo che permettono di escludere un sistematico ricorso ad attività illecite o a espedienti. Valorizzando questi dati, in mancanza di un sicuro accertamento sui contenuti dell'attività penalmente rilevante di cui al punto a), l'Amministrazione avrebbe potuto rilasciare un permesso di soggiorno quantomeno per consentire la ricerca di un nuovo rapporto di lavoro;

il ricorrente sostiene infine di essere marito e padre di cittadini kosovari che hanno ottenuto lo status di rifugiati politici nel 1999. La Questura in una nota del 12 ottobre 2002 contesta l'esistenza del vincolo familiare, in quanto mancano prove documentali. Inoltre la presunta moglie al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato ha fornito un diverso nome del coniuge (non presente) e non ha mai fatto riferimento al ricorrente quando ha chiesto il contributo economico spettante ai rifugiati politici. In effetti sotto questo profilo le affermazioni del ricorrente non sembrano sufficientemente provate. Anche per quanto riguarda la situazione attuale del Kosovo e il rischio di persecuzioni (fermo restando che il riconoscimento dello status di rifugiato politico ricade nella giurisdizione ordinaria) non sono indicati motivi riferibili in particolare al ricorrente che possano giustificare una misura temporanea di protezione individuale.

Il ricorso deve pertanto essere accolto per i motivi di cui ai punti a), b), c). Le difficoltà di valutazione poste dalla situazione del ricorrente consentono di compensare integralmente le spese tra le parti.

P.Q.M.

il TAR per la Lombardia Sezione staccata di Brescia accoglie il ricorso e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato. Le spese sono integralmente compensate tra le parti.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

BRESCIA, 22 giugno 2004